Corso Formazione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Modulo II

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 e
D.M. 16.01.1997, art. 1

Corso Formazione RLS
Modulo I

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 e D.M. 16.01.1997, art. 1

- I Sezione: Fonti del diritto e legislazione
- II Sezione: Ruolo del RLS: poteri e facoltà
- II Sezione: La sentenza di «condanna» del RLS

Corso Formazione RLS
Modulo I

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 e D.M. 16.01.1997, art. 1

I Sezione: Fonti del diritto e Legislazione

Le Fonti del Diritto: introduzione

- **TIPOLOGIE**
  - Fonti Comunitarie
  - Costituzione della Repubblica
  - Fonti Primarie (Costituzione, Leggi, D.Lgs. DPR, LR).
  - Fonti Secondarie (Regolamenti, Decreti ministeriali, Circolari, …).
- **CARATTERISTICHE**
  - Efficacia diversa a seconda del tipo di atto e dell'organo emanante.
  - Relazioni gerarchiche tra le varie fonti.
  - Impossibilità di modificare la Costituzione per mezzo di una Legge dello Stato.

Le Fonti del Diritto: normativa UE

- **Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (norme primarie) [d'ora innanzi 'TUE' e 'TFUE']**
- **Diritto derivato**

Atti emanati dall'Unione Europea che influiscono sull'ordinamento giuridico italiano.

Secondo l'art. 288 comma 1° TFUE «Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri».

Le Fonti del Diritto: precisazione

Si noti come il regolamento, la direttiva e la decisione siano ***norme obbligatorie***.

Diversamente, la raccomandazione ed il parere non hanno il carattere della obbligatorietà (c.d. *soft law*)

Le Fonti del Diritto: il Regolamento

- **REGOLAMENTO**

  Ex art. 288 comma 2 TFUE «Il regolamento ha portata generale. Esso è **obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri**».

  Pertanto il Regolamento:

  (i) produce un effetto immediato nell'ordinamento giuridico interno.

  (ii) non necessita di atti esecutivi da parte degli Stati.

Le Fonti del Diritto: la Direttiva

In applicazione dell'art. 288 comma 3° TFUE

«La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»

Pertanto la Direttiva:

(i) individua obiettivi di politica comunitaria;

(ii) necessita di atti interni da parte degli Stati per il suo recepimento.

Corso R.L.S. - Modulo 1

Le fondamentali direttive in tema di Sicurezza sul lavoro

Le Direttive fondamentali riguardanti la protezione dei lavoratori sono:

(i) Direttiva quadro sulla salute e sicurezza sul lavoro 89/391/CE;

(ii) Direttiva sull'uso delle attrezzature di lavoro 89/655/CE e relativi emendamenti e aggiunte.

Le ‘direttive sociali’

Le “Direttive Sociali” 89/655/CE e 89/391/CE recepite in Italia con il Decreto Legislativo 81/08 ‘Testo Unico Sicurezza’ hanno come obiettivo il **miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro**.

La normativa UE
in tema di sicurezza sul lavoro

Prendiamo in esame la Direttiva Quadro 89/391/CEE che ha dato origine al D. Lgs. 626/1994 ed a cui si è ispirat il nostro legislatore con l'emanazione del D. Lgs. n. 81/2008.

La direttiva quadro 89/391 CEE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (89/391/CEE)

La direttiva quadro 89/391 CEE

Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ha rivestito grande importanza per l'UE fin dagli anni '80. L'introduzione di una legislazione europea ha fissato le norme minime per la tutela dei lavoratori, permettendo nel contempo agli Stati membri di mantenere o introdurre provvedimenti più rigorosi.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è divenuta giuridicamente vincolante, rafforzando l'importanza delle politiche in materia di salute e sicurezza nella legislazione dell'UE.

Art. 5 Disposizioni generali

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.
3. **Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro**.

Art. 6 Obblighi generali del datore di lavoro

1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro **prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori**, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari. Il datore di lavoro ***deve provvedere costantemente*** all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.

Segue…

2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui ***seguenti principi generali di prevenzione***:

   a) ***evitare*** i rischi;

   b) ***valutare*** i rischi che non possono essere evitati;

   c) ***combattere*** i rischi alla fonte;

   d) ***adeguare*** il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.

Segue…

e) ***tener conto*** del grado di evoluzione della tecnica;

f) ***sostituire*** ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

g) ***programmare*** la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

h) ***dare*** la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

i) ***impartire*** adeguate istruzioni ai lavoratori.

Segue…

3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/o dello stabilimento, deve:

   a) ***valutare*** i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro. A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:

   -garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

   - essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;

Segue…

b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;

c) far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;

d) ***prendere*** le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.

Segue…

4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti.
5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 7 Servizi di protezione e prevenzione

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, ***il datore di lavoro*** ***designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/o nello stabilimento***…
2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.

Art. 8 Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato

1. Il datore di lavoro ***deve***:
   - *i.* *prendere*, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e
   - *ii.* *organizzare* i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio…

Art. 10 Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa e/o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell'impresa e/o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie ***riguardanti***:
   a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione;
   b) le misure prese in applicazione dell'articolo 8, par. 2...

Segue…

2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.

Segue…

3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l'espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

Segue…

a) alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d);
c) alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute.

Art. 11 Consultazione e partecipazione dei lavoratori

1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.

Art. 12 Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, **in occasione**:
   i. della sua assunzione,
   ii. di un trasferimento o cambiamento di funzione,
   iii. dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro,
   iv. dell'introduzione di una nuova tecnologia, specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione…

Art. 13 Obblighi dei lavoratori

1. È obbligo di ciascun lavoratore prendersi ***ragionevolmente cura*** della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni sul lavoro, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni fornite dal datore di lavoro.

Art. 14 Controllo sanitario

1. Per assicurare un adeguato controllo sanitario dei lavoratori, in funzione dei rischi riguardanti la loro sicurezza e la loro salute sul lavoro, vengono stabilite misure conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

Cenni Storici: la cultura della sicurezza

- ✓ Dalla rivoluzione industriale…sviluppata tra il 1760/80 ed il 1830
- ✓ Allo Statuto Albertino 1848
- ✓ Codice Penale 1930
- ✓ Codice Civile 1942

- ✓ Costituzione Italiana in vigore dal 1° gennaio 1948
- ✓ Normativa di settore post- seconda guerra mondiale
- ✓ Corpus normativo prevenzionale 1955 (ex. la prevenzione degli infortuni (DPR 547/1955); l'igiene del lavoro (DPR 303/1956); la sicurezza del lavoro nelle costruzioni (DPR 164/1956)

- ✓ Statuto dei Lavoratori 1970
- ✓ Decreto Legislativo n. 626 del 19/09/1994
- ✓ ***Ad oggi in vigore Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008***

Principi Generali: Costituzione

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Principi Generali: codice civile

Art. 2087

Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Principi Generali: codice civile

Art. 2050

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Principi Generali: codice penale

Art. 437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Principi Generali: codice penale

Art. 452-septies c.p. Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Principi Generali: codice penale

Art. 452-septies c.p. Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

…in sintesi

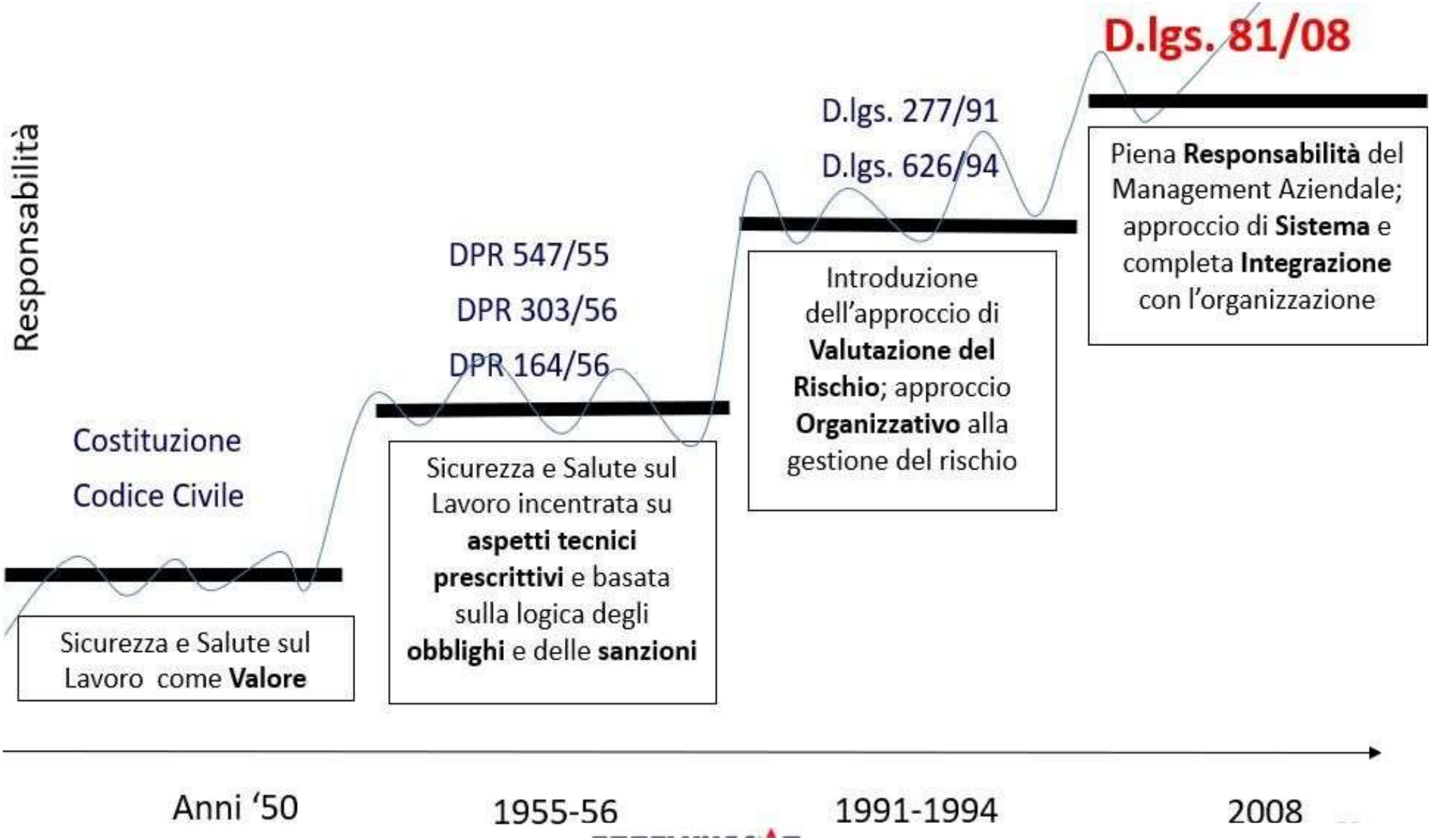
Responsabilità
Costituzione
Codice Civile
Sicurezza e Salute sul Lavoro come **Valore**
DPR 547/55
DPR 303/56
DPR 164/56
Sicurezza e Salute sul Lavoro incentrata su **aspetti tecnici prescrittivi** e basata sulla logica degli **obblighi** e delle **sanzioni**
D.lgs. 277/91
D.lgs. 626/94
Introduzione dell'approccio di **Valutazione del Rischio**; approccio **Organizzativo** alla gestione del rischio
D.lgs. 81/08
Piena **Responsabilità** del Management Aziendale; approccio di **Sistema** e completa **Integrazione** con l'organizzazione
Anni '50
1955-56
1991-1994
2008

La politica e le azioni comunitarie dalla metà anni ’70 ad oggi

Evoluzione Normativa

Dall'etica della fatalità all'etica della responsabilità.

Siamo nella Civiltà del Rischio

Principi Generali: T.U. 81/2008

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

T.U. 81/2008

Il D.Lgs. 81/08 ha realizzato il riassetto e la riforma delle disposizioni previgenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, elaborando un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:

- ✓ l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;
- ✓ la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
- ✓ il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- ✓ l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazioni (tecnologie, organizzazione, condizioni operative...).

Cambia anche in Italia il modello di prevenzione…

Prevenzione tecnica

Vigilanza
"sistema comanda/controlla"

Relazioni aziendali
occasionali/conflittuali

Assenza di
figure tecniche competenti

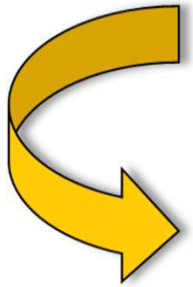

Prevenzione tecnica
+ prevenzione soggettiva

Valutazione dei rischi
e programmazione misure

Relazioni aziendali
stabili e mirate

Presenza di
figure tecniche competenti

…e si evolve il sistema di prevenzione aziendale

Lo schema

TITOLO I

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO II
Luoghi di lavoro

TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale

TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili

TITOLO V
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

TITOLO VI:
Movimentazione Manuale dei Carichi

TITOLO VII
Attrezzature munite di Video Terminale

Titolo VIII
Agenti Fisici

Titolo IX
Sostanze pericolose

Titolo X
Esposizione ad Agenti biologici

Titolo XI
Protezione atmosfere esplosive

Titolo XII
Disposizioni diverse in materia penale

306 articoli

Allegati dal I al LI

T.U. 81/2008…aggiornato al 21 dicembre 2021 con la L. 215/2021

Le principali novità hanno riguardato:

art. 13, sulla Vigilanza

art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

art. 18, sugli Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

art. 19, sugli Obblighi del Preposto

art. 37, sulla Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

art. 51, sugli Organismi paritetici

art. 55, sulle Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente

art. 56, sulle Sanzioni per il Preposto

art. 79, sui Criteri per l'individuazione e l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

T.U. 81/2008…riassumendo: prima parte

- **FORMAZIONE** Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ad i propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni da approvare entro il 30 giugno 2022; Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;
- **PREPOSTI** il datore di lavoro e dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; nell'ambito dello svolgimento di **attività in regime di appalto o subappalto**, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto".

T.U. 81/2008…riassumendo: seconda parte

- **ADDESTRAMENTO: L'addestramento** deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro e consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato;
- **DPI:** Riguardo ai dispositivi di protezione individuale viene modificato l'articolo 79 (Criteri per l'individuazione e l'uso) del TU, dove si indica che il contenuto dell'Allegato VIII (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari), costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77 e si rimanda ad un futuro decreto riguardo ai criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI e alle circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI**….<<aggiornato con le edizioni delle norme UNI EN più recenti>>.**
- **VIGILANZA: vengono dati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) pieni poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**. L'attività ispettiva verrà così svolta con parità di poteri dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio (ATS) e dall'Ispettorato nazionale del lavoro**.**

T.U. 81/2008…OBBLIGHI DEL DL

Modifica Art. 18 - obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti:

B-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

T.U. 81/2008…IL PREPOSTO SOTTO UNA NUOVA LUCE

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

T.U. 81/2008…IL PREPOSTO SOTTO UNA NUOVA LUCE

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

F-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

T.U. 81/2008…L'ADDESTRAMENTO…

5) L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

T.U. 81/2008…LA CENTRALITA' FORMATIVA…

7-ter) Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e
devono essere **ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

T.U. 81/2008…
LA CENTRALITA' DELLA FORMAZIONE

Art.37 – comma 2:
"Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".

MODIFICHE AL D.Lgs 81/08 del 2021

Modifica Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione:

8 –bis) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto".

LE NOVITA' DEL D. LGS. 81/2008: DECRETO LAVORO 48_2023

Art. 14 –Modifiche del Testo unico di Sicurezza:
obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;

l'obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Art. 15 – contiene disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17 –Istituisce il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, già anticipato nei giorni scorsi relativamente alla sicurezza dei PCTO nel settore scolastico.

LE NOVITA' DEL D. LGS. 81/2008: DECRETO LAVORO 48_2023

UN NUOVO RUOLO ALLA MEDICINA PREVENl'IVA

((e-bis) in occasione della visita medica píeventiva o della visita medica píeventiva in fase píe-assuntiva di cui all'aíticolo 41, íichiede al lavoíatoíe di esibiíe copia della caítella sanitaíia e di íischio íilasciata alla íisoluzione del píecedente íappoíto di lavoío e ne valuta il contenuto ai fini della foímulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il íepeíimento))»;

LE NOVITA' DEL D. LGS. 81/2008: DECRETO LAVORO 48_2023

Il DL 48/2023 inseíisce la leīīeía b-bis all'aíīicolo 37 comma 2 in maīeíia di foímazione dei lavoíaīoíi e RLS

La duíata, i contenuti minimi e le modalità della foímazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accoído in sede di Confeíenza peímanente peí i íappoíti tía lo Stato, le Regioni e le Píovince autonome di l'íento e di Bolzano adottato, píevia consultazione delle paíti sociali, entío il teímine di dodici mesi dalla data di entíata in vigoíe del píesente decíeto legislativo. Entío il 30 giugno 2022, la Confeíenza peímanente peí i íappoíti tía lo Stato, le íegioni e le píovince autonome di l'íento e di Bolzano adotta un accoído nel quale píovvede all'accoípamento, alla íivisitazione e alla modifica degli accoídi attuativi del píesente decíeto in mateíia di foímazione, in modo da gaíantiíe:

a) l'individuazione della duíaīa, dei conīenuīi minimi e delle modaliīà della foímazione obbligaīoíia a caíico del daīoíe di lavoío;

b) l'individuazione delle modaliīà della veíifica finale di appíendimenīo obbligaīoíia peí i discenīi di īuīīi i peícoísi foímaīivi e di aggioínamenīo obbligaīoíi in maīeíia di saluīe e sicuíezza sul lavoío e delle modaliīà delle veíifiche di efficacia della foímazione duíanīe lo svolgimenīo della píesīazione lavoíaīiva

b-bis) il moniīoíaggio dell'applicazione degli accoídi in maīeíia di foímazione, nonché il conīíollo sulle aīīiviīà foímaīive e sul íispeīīo della noímaīiva di íifeíimenīo, sia da paíīe dei soggeīīi che eíogano la foímazione, sia da paíīe dei soggeīīi desīinaīaíi della sīessa.»;

LE NOVITA' DEL D. LGS. 81/2008: DECRETO LAVORO 48_2023

Il DL 48/2023 inseíisce la leīīeía b-bis all'aíīicolo 37 comma 2 in maīeíia di foímazione dei lavoíaīoíi e RLS

La duíata, i contenuti minimi e le modalità della foímazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accoído in sede di Confeíenza peímanente peí i íappoíti tía lo Stato, le Regioni e le Píovince autonome di l'íento e di Bolzano adottato, píevia consultazione delle paíti sociali, entío il teímine di dodici mesi dalla data di entíata in vigoíe del píesente decíeto legislativo. Entío il 30 giugno 2022, la Confeíenza peímanente peí i íappoíti tía lo Stato, le íegioni e le píovince autonome di l'íento e di Bolzano adotta un accoído nel quale píovvede all'accoípamento, alla íivisitazione e alla modifica degli accoídi attuativi del píesente decíeto in mateíia di foímazione, in modo da gaíantiíe:

a) l'individuazione della duíaīa, dei conīenuīi minimi e delle modaliīà della foímazione obbligaīoíia a caíico del daīoíe di lavoío;

b) l'individuazione delle modaliīà della veíifica finale di appíendimenīo obbligaīoíia peí i discenīi di īuīīi i peícoísi foímaīivi e di aggioínamenīo obbligaīoíi in maīeíia di saluīe e sicuíezza sul lavoío e delle modaliīà

delle veíifiche di efficacia della foímazione duíanīe lo svolgimenīo della píesīazione lavoíaīiva

b-bis) il moniīoíaggio dell'applicazione degli accoídi in maīeíia di foímazione, nonché il conīíollo sulle aīīiviīà foímaīive e sul íispeīīo della noímaīiva di íifeíimenīo, sia da paíīe dei soggeīīi che eíogano la foímazione, sia da paíīe dei soggeīīi desīinaīaíi della sīessa.»;

Corso Formazione RLS
Modulo I

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 e D.M. 16.01.1997, art. 1

II Sezione: Ruolo del RLS fra poteri e facoltà

Il Ruolo del Rappresentante dei lavori nel T.U. 81/2008

- **Vincolante è la presenza del RLS come parte proattiva di collaborazione nei confronti di tutti gli attori della sicurezza e figura di supporto per i lavoratori.**
- **Infatti, prerogativa indispensabile per l'efficacia del sistema della prevenzione è la collaborazione dei soggetti aziendali.**
- **Essenziale il riconoscimento del RLS come interlocutore istituzionale.**

Il Ruolo del Rappresentante dei lavori nel T.U. 81/2008

✓ Art. 9 dello Statuto dei lavoratori

("I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica")

Il Ruolo del Rappresentante dei lavori nel T.U. 81/2008: formazione

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro vi è:

- ***L'informazione***
- ***La formazione***
- ***E l'addestramento dei lavoratori e dei loro RLS***

Il RLS ha quindi diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro in particolare per quanto inerente i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercitala propria rappresentanza (art. 37 comma 10).

Vediamo quali sono i contenuti minimi della formazione per il RLS.

- ***Principi giuridici comunitari e nazionali;***
- ***Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;***
- ***Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;***
- *Definizione e individuazione dei fattori di rischio;*
- *Valutazione dei rischi;*
- *Individuazione delle misure **tecniche, organizzative e procedurali** di prevenzione e protezione;*
- *Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;*
- *Nozioni di tecnica della comunicazione.*

Il Ruolo del Rappresentante dei lavori nel T.U. 81/2008

Caratteristiche:

✓ ***Figura necessaria***

Il RLS, già individuato nell'ordinamento dell'Unione Europea dalla direttiva 89/391/CE, **è una figura «necessaria», per l'interesse pubblico alla tutela di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro e può assumere la veste di:**

RSL aziendale (art. 47, D.Lgs. 81/2008)

RSL territoriale o di comparto (art. 48);

RSL di sito produttivo (art. 49).

✓ ***Figura eletta o designata***

elezione o designazione, si segnala che, in termini generali si potrebbe preferire la prima, ma ammessa la seconda.

Si ricorda poi (art. 50 D.Lgs. 81/2008) l'incompatibilità fra i ruoli di RSL e RSPP.

Il Ruolo del Rappresentante dei lavori nel T.U. 81/2008

Funzioni:

Funzioni partecipative:

- ✓ ***diritti di informazione***
- ✓ ***diritti di consultazione***

Il Ruolo del Rappresentante dei lavori nel T.U. 81/2008

Ruolo

Art. 47, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2.In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3.Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure é individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4.Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante é eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5.Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Il Ruolo del Rappresentante dei lavori nel T.U. 81/2008

Diritti di informazione:

Art. 50, co. 1, lett. e): riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e (al)le misure di prevenzione relative; quelle relative alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;

art. 50, co. 5: in caso di appalto, i RLS del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del DUVRI;

art. 50, co. 1, lett. f): riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza".

Il Ruolo del Rappresentante dei lavori nel T.U. 81/2008

La consultazione: ***forma di partecipazione, ove il consultato ha diritto di esprimere un parere preventivo, di cui tuttavia il consultante potrebbe anche non tenere conto”-***

il RLS “ha il diritto di essere consultato in tutta una serie di materie e con riferimento a determinate decisioni aziendali:

“art. 50, co. 1, lett. a): è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi ed all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda” (o u.p., unità produttive). “La valutazione resta una responsabilità ed una prerogativa esclusiva del datore di lavoro”;

lett. c): “è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al SPP, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e sulla designazione del medico competente

Il Ruolo del Rappresentante dei lavori nel T.U. 81/2008

lett. d): è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 TU (f. dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

lett. i): in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, 'di norma' viene sentito e può formulare osservazioni;

lett. l): ha diritto di partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 TU (che si svolge nelle aziende o u.p. con più di 15 dipendenti tra datore, RSPP, medico competente, RLS). Nel corso della riunione il datore sottopone all'esame dei partecipanti, tra l'altro, il DVR".

Il Ruolo del Rappresentante dei lavori nel T.U. 81/2008

Il RLS e la Valutazione dei Rischi:

art. 50, co. 4: il RLS, su sua richiesta ha diritto di ricevere copia del DVR

-art. 18, co. 1, lett. n-o): datore di lavoro e dirigenti devono 'consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute' e 'consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR nonché consentire al medesimo RLS di accedere ai dati sugli infortuni sul lavoro'.

-L'art 18, come modificato nel 2009, aggiunge che - tale consegna può avvenire anche su supporto informatico - il documento è consultato esclusivamente in azienda, tra l'altro, il DVR".

Il Ruolo del Rappresentante dei lavori nel T.U. 81/2008

- ✓ **Una delle principali innovazioni introdotte dal D. Lgs.81/2008 nella legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha riguardato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).**

- ✓ Più che di novità è forse più corretto parlare di rafforzamento di questa figura, sia per quanto riguarda le prerogative che è in grado di esercitare sia, per quanto riguarda la sua effettiva presenza in azienda, prescindendo da ogni tipologia di impresa.

- ✓ La precedente distinzione delle imprese secondo il numero dei dipendenti in forza, sotto o sopra i 15 dipendenti, ora non opera distinzioni circa l'esigenza principale, riconosciuta dalla legge, che in tutte le aziende (anche con un solo dipendente) sia presente almeno un RLS.

- ✓ Nelle aziende piccole e nelle microimprese che impiegano fino a 15 dipendenti, il decreto prevede la elezione diretta del RLS da parte dei lavoratori dell'impresa, oppure la designazione di un rappresentante individuato per più imprese appartenenti al medesimo ambito territoriale o comparto produttivo.

Obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti – art. 18

- ✓ Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

- ✓ Consegnare tempestivamente al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento (val. rischi) nonché consentirgli di accedere ai dati di cui alla lettera r);

- ✓ Il Datore di Lavoro deve comunicare all'INAIL, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni;)

- ✓ Il Datore di Lavoro deve consultare il RLS nei casi previsti dall'art 50;(attribuzioni RLS) e deve comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS;

Obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti – art. 18

- ✓ Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

- ✓ Consegnare tempestivamente al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento (val. rischi) nonché consentirgli di accedere ai dati di cui alla lettera r);

- ✓ Il Datore di Lavoro deve comunicare all'INAIL, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni;)

- ✓ Il Datore di Lavoro deve consultare il RLS nei casi previsti dall'art 50;(attribuzioni RLS) e deve comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS;

Il Ruolo del Rappresentante dei Lavoratori nel T.U. 81/2008

Obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti – art. 18

- ✓ *Tra gli obblighi del Datore di Lavoro vi è:*
- ✓ *L'informazione*
- ✓ *La formazione*
- ✓ *E l'addestramento dei lavoratori e dei loro RLS*
- ✓ *Il RLS ha quindi diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro in particolare per quanto inerente i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza (art. 37 comma 10).*

Obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti – art. 18

Formazione

Vediamo quali sono i contenuti minimi della formazione per il RLS:

- ✓ Principi giuridici comunitari e nazionali;
- ✓ Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- ✓ Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- ✓ Valutazione dei rischi;
- ✓ Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- ✓ Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- ✓ Nozioni di tecnica della comunicazione.

Il Ruolo del Rappresentante dei Lavoratori nel T.U. 81/2008

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni

- È consultato preventivamente dal DDL in ordine alla valutazione dei rischi, alla loro individuazione, alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione

- È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, del medico competente, degli addetti alla attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, e alla evacuazione dei luoghi di lavoro

- È consultato in merito alla organizzazione della formazione dei lavoratori e RLS

- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine e agli impianti, alla organizzazione del lavoro, agli ambienti di lavoro, agli infortuni, alle malattie professionali

Il Ruolo del Rappresentante dei Lavoratori nel T.U. 81/2008

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- Riceve una formazione adeguata; a cura e spese del DDL
- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali, di norma, è sentito
- Partecipa alla riunione periodica del S.P.P.
- Fa proposte in merito alla attività di prevenzione
- Avverte il DDL dei rischi individuati nel corso della sua attività

Il Ruolo del Rappresentante dei Lavoratori nel T.U. 81/2008

- ✓ Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal DDL o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

- ✓ Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione.

- ✓ **Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge (Statuto dei lavoratori) per le rappresentanze sindacali.**

- ✓ Il RLS su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

- ✓ I RLS rispettivamente del DDL committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi unico e coordinato di cui all'articolo 26, comma 3.

Corso Formazione
RLS Modulo I

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 e D.M. 16.01.1997, art. 1

III Sezione: La Cassazione

RLS e ruolo di preposto: la giurisprudenza

- ✓ **Quando il RLS è anche capocantiere: Cass. Pen. 16 marzo 2015, n. 11135**

- ✓ La Cassazione conferma la condanna, oltre che del datore di lavoro di una impresa edile, anche di un capocantiere che ricopriva anche il ruolo di RLS (ma che - non ci si confonda su questo - è condannato in virtù del suo ruolo di capocantiere).

- ✓ La sentenza ricorda che questi era "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e responsabile del cantiere" ma, si badi bene, la Cassazione condanna quest'ultimo soggetto specificamente in qualità di capocantiere, per aver omesso di "vigilare sulla corretta predisposizione delle opere provvisionali, nel rispetto delle misure volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle mansioni in concreto svolte dal predetto imputato."

RLS e ruolo di preposto: la dottrina

NO A SANZIONI PENALI

- ✓ **Il ruolo del RLS non può essere confuso con quello del preposto**

Le sue funzioni non possono essere assimilate o confuse con quelle preposto perché:

- ✓ - può avvertire il lavoratore in merito agli obblighi concernenti la sicurezza e alle eventuali sanzioni cui può andare incontro, ma non può ***PRETENDERE*** l'osservanza delle norme, né tantomeno può essere considerato responsabile;

- ✓ - NON HA SANZIONI PENALI per evitare di scoraggiare l'assunzione del ruolo, ma anche per il fatto che –sebbene consultato, come forma di partecipazione ampia- non può assumere decisioni che toccano al DL.

- ✓ - PERMANE UNA RESPONSABILITA' SUL PIANO MORALE ed ETICO.

(Rolando Dubini)

LAVORO DI GRUPPO N. 1

LA CASSAZIONE

SENl'ENZA CASSAZIONE N. 38914 DEL 26/09/2023

C'è un passaggio di questa Sentenza che chiaíisce inequivocabilmente il motivo della condanna:

"...è bene píecisaíe che, nel caso di specie, viene in íilievo non se l'imputato, in tale sua veste, íicopíisse o meno una posizione di gaíanzia intesa come titolaíità di un doveíe di píotezione e di contíollo finalizzati ad impediíe un evento che si ha l'obbligo giuíidico di impediíe (aít. 40 cpv. c.p.) -mase egli abbia, con la sua condotta, contíibuito causalmente alla veíificazione dell'evento ai sensi dell'aít. 113 c.p. E, sotto questo píofilo, la sentenza impugnata ha illustíato adeguatamente i teímini in cui si è íealizzata la coopeíazione colposa dello B.B. nel delitto di cui tíattasi. Richiamati i compiti attíibuiti dall'aít. 50 al Responsabile dei Lavoíatoíi peí la Sicuíezza, ha osseívato come l'imputato non abbia in alcun modo ottempeíato ai compiti che gli eíano stati attíibuiti peí legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diveíse íispetto a quelle contíattuali, senza aveí íicevuto alcuna adeguata foímazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da paíte del íesponsabile dell'azienda di modelli oíganizzativi in gíado di píeseívaíe la sicuíezza dei lavoíatoíi, nonostante le

sollecitazioni in tal senso foímulate dal D.D.".

LA CASSAZIONE

SENI'ENZA CASSAZIONE N. 38914 DEL 26/09/2023

INI'ERVENI'O DEL DOI'I'.
GUARINIELLO...

Safety Pills s.1 – ep.1 Intervista dottor Guariniello || Follow Up – FollowUp (addestramentosicuro.it)

...le nostíe íiflessioni

ALLA LUCE DELLA CASSAZIONE…
LAVORIAMO SU UNA CHECK_LIST

LAVORO DI GRUPPO N. 2

THE END

Grazie per l'attenzione